



180

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 216 Reg. Gen.	OGGETTO: Copntributo alla Parrocchia Stella Maris per la Festa padronale Madonna della Stella Maris
DATA 31/12/2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	assente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	assente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO COMPETENTE: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contributo Parrocchia Stella Maris per Festa Patronale Madonna della Stella Maris

PREMESSO:

- che in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, questo Ente si è dotato, in data 15/12/2014, un regolamento che contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Castellaneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati;
- che questo Ente, pertanto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e a valorizzare, in particolare, processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo;
- la concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, stabilisce che le Amministrazioni, a partire dal 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, che, invece non risulta essere vietato alle Amministrazioni, sempre ai sensi dello stesso comma, "patrocinare" soggetti operanti sul territorio, a sostegno di attività, rientranti nei compiti del Comune, così come premesso.

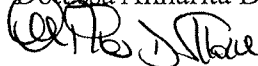
Considerato che la Parrocchia della Stella Maris di Castellaneta Marina, ha richiesto il patrocinio per l'organizzazione della "Festa Patronale di Castellaneta Marina Madonna della Stella Maris" la quale ha un forte valore religioso ma anche di richiamo nei confronti dei turisti e dei residenti estivi in quanto la processione che attraversa la Marina rende particolare la giornata delle celebrazioni sacre e nei giorni successivi, alcune manifestazioni, allietano (ormai consuetudine da anni) le serate estive molto attese dai frequentatori della frazione balneare. Considerato che quest'anno sono previste anche le apposizioni di luminarie sul percorso verso la parrocchia donando un ulteriore elemento di colore e di visibilità della Festa Patronale;

Vista la richiesta della Parrocchia Stella Maris, nella persona del Suo Parroco Don Antonio Favale e considerata meritevole di accoglimento

SI PROPONE alla Giunta di deliberare il contributo, accollandosi una parte delle spese sostenute dalla Parrocchia per la realizzazione dell'evento pari ad € 4.350,00 assegnando la spesa al capitolo 2 intervento 1070105 per € 850,00 e al capitolo 5 int. 1070205 per € 3.500,00.

L'Assessore alla Cultura e P.I.

Dott.ssa Annarita D'Ettore



IL SINDACO

Avv. Giovanni Gagliotti



Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile della 7^ Area, arch. Pasquale Dalò, ai sensi dell'art. 49 del D.

Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile della 7^ Area Arch. Pasquale Dalò

Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile della 2^ Area, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile della 2^ Area Dott.ssa Francesca Capriulo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta congiunta del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura avente ad oggetto "Contributo alla Parrocchia Stella Maris per Festa Patronale Madonna Stella Maris", sulla quale sono stati acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

RITENUTA condivisibile la proposta e, pertanto, di dover concedere il patrocinio di questa Amministrazione comunale, per tutte le motivazioni contenute nella relazione proposta dell'assessore, riportata in premessa.

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l'ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor, (omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

"La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis)). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle

spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

VISTE, altresì, le seguenti linee operative di applicazione ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 e in attesa che le sezioni riunite della Corte dei conti si pronuncino sulla questione di massima deferita dalla Sezione regionale delle Marche con pronuncia n. 13 del 29/03/2011, per cui conseguentemente:

- 1) sono da considerarsi vietate le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, a prescindere dal titolo di riconoscimento (provvedimento o contratto) e in qualsiasi forma concesse (contributo, sovvenzione, corrispettivo, ecc.), che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che semplicemente sono finalizzate a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine (cd. Spese per sponsorizzazioni);
- 2) è da considerarsi consentito, a titolo puramente esemplificativo e sempre nei limiti di stanziamento di bilancio, quanto di seguito specificato:
 - i contributi, le sovvenzioni, ecc., dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una proposta progettuale, ovvero a fronte di attività e iniziative proposte da soggetti terzi (pubblici o privati), quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore e co-organizzatore, assumendola come attività propria, ciò soprattutto nell'ambito di procedimenti diretti a partecipare a bandi (comunitari, statali, regionali, provinciali, ecc.) per l'acquisizione di finanziamenti; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo (o protocollo di intesa) con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri e obblighi; competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al Funzionario Responsabile di Area/Servizio interessato le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
 - i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 11/08/1991, n. 266 e in attuazione di ogni altra legge statale e regionale vigente in materia;
 - i contributi o le quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
 - i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi (derivanti da specifiche disposizioni di legge e regolamento) formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa (comunitaria, statale o regionale) specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;
 - i patrocini, con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'iniziativa patrocinata;
 - le contribuzioni a sostegno dell'associazionismo locale per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali proprie del Comune, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - i contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.);
 - le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, ecc.;
 - le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici resi a favore del Comune;
 - l'assegnazione di targhe, benemerenze, ecc., di limitato valore economico, come riconoscimento di attività sociali svolte gratuitamente;

EVIDENZIATO che:

- l'erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale la cui disciplina sia però normata da apposite disposizioni di legge o regolamento (comunitarie, statali, regionali) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
 - che nelle motivazioni dei provvedimenti di concessione di risorse pubbliche dovrà essere, di volta in volta, riconosciuto lo svolgimento da parte del soggetto privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria:
- 1) verificando in concreto, secondo quanto stabilito dalla sezione regionale di controllo della Puglia con la deliberazione n. 33/PAR 2011 dell'1/06/2011:
 - che il soggetto proponente sia preposto allo svolgimento delle suddette finalità istituzionali, verifica che dovrà essere effettuata da parte del Capo Area/Servizio competente mediante il concreto ed effettivo esame dello Statuto associativo e che dall'oggetto sociale sia ravvisabile la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e valorizzare al massimo gli interessi della comunità e del territorio di Castellaneta, in ogni suo ambito;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento rientri nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente locale, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - che il soggetto proponente sia iscritto all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le consulte territoriali e tematiche, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento delle consulte territoriali e tematiche", ovvero che il soggetto proponente (ente privato, associazione, comitato), pur non essendo iscritto nell'albo delle libere forme associative, rientri nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento abbia conseguito il patrocinio del Comune;
 - 2) evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione che devono ispirare l'operato della P.A., ovvero delle modalità prescelte di resa del servizio, secondo il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, sopra menzionato, attualmente in vigore, la cui disciplina regolamentare è stata espressamente approvata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che:

- la predetta Corte dei Conti ha stabilito che, una volta che l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, avrà avuto un assetto più stabile e definitivo, l'Ufficio competente dovrà procedere alla predisposizione delle relative proposte deliberative ai fini della successiva approvazione degli adeguamenti e modificazioni dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune.

DATO ATTO, altresì, che tali soggetti, sulla base di quanto sopra riportato, possono essere suddivisi in due tipologie:

- ✓ soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le libere forme associative e sulle consulte delle associazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 64 del 09.11.2006 (Tipologia A)
- ✓ soggetti (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientrino nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale (Tipologia B):

EVIDENZIATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 a pluriennale 2014/2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014 è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio.

RITENUTO di dover assegnare alla Parrocchia Stella Maris di Castellanta Marina un contributo economico di € 4.3500,00 (quattromilatrecentocinquanta/00) per la festa Patronale Stella Maris tenutasi in Castellaneta Marina.

TENUTO CONTO che la somma riveniente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00), trova copertura ai cap. 2 Intervento 1070105 per € 850,00 e ca. 5 Intervento 1070205 per € 3.500,00, entrambi del Bilancio 2014.

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di concedere un contributo di € 4.350,00 alla Parrocchia Stella Maris di Castellaneta Marina per la festa Patronale della Stella Maris di agosto 2014;
2. di prenotare la complessiva somma di € 4.350,00 imputando la spesa al capitolo 2 int. 1070105 per 850,00 ed al capitolo 5 int. 1070205 per 3.500,00;
3. di subordinare la concreta erogazione di tale contributo a presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute;
4. di autorizzare il Funzionario Responsabile di Area all'assunzione degli atti consequenziali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c, 4, d. lgs. 18/08/2000 n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .

IL SEGRETARIO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 30/01/2015 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 14/02/2015 ;

CHE , ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capi-gruppo consiliari .

Addi, 30/01/2015 .(prot. n. 2181) ,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 30/01/2015 in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()-

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALIERI dr Luigi